



Direttiva

concernente la procedura per il trattamento delle domande di aiuti finanziari in applicazione dell'ordinanza del 9.10.2019¹ sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione

del 22.10.2019

1 Oggetto

La presente direttiva disciplina i dettagli della procedura per il trattamento delle domande di aiuti finanziari che sono presentate all'Ufficio federale di polizia (fedpol) e trattate da quest'ultimo, con la collaborazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), in virtù dell'ordinanza del 9.10.2019 sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (di seguito: ordinanza).

2 Entrata nel merito

¹ fedpol entra nel merito di una domanda se è presentata entro il termine stabilito ed è corredata della documentazione necessaria.

² fedpol respinge le domande incomplete ed esorta il richiedente a completare la documentazione necessaria entro un termine di 30 giorni.

³ Le domande che fedpol giudica in linea di massima meritevoli di sostegno, ma che sotto il profilo del contenuto non sono sufficientemente motivate, sono rinviate al richiedente con l'invito a completarle entro un termine di 30 giorni.

3 Documenti da presentare

¹ Una domanda è completa quando è corredata dei seguenti documenti in formato cartaceo:

- il modulo di domanda debitamente compilato (da trasmettere anche in formato elettronico);
- gli ulteriori documenti richiesti conformemente al modulo di domanda, elencati qui di seguito:
 - a. preventivo/i per la misura prevista;
 - b. preventivo per la misura edile prevista (codice dei costi di costruzione a tre cifre);
 - c. documentazione relativa a una misura edile prevista;
 - d. budget dell'organizzazione richiedente per l'anno corrente;
 - e. conti annuali dell'organizzazione richiedente relativi agli ultimi due anni;

¹ RS 311.039.6

- f. statuti dell'organizzazione richiedente;
- g. polizza di versamento intestata all'organizzazione richiedente.

² Il richiedente è libero di allegare, oltre alla documentazione richiesta al capoverso 1, anche altri documenti rilevanti ai fini della comprensione della misura da sostenere, quali la descrizione dell'idea di base oppure la domanda di costruzione.

³ fedpol può chiedere al richiedente di fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini della valutazione della domanda.

4 Presupposti materiali per la concessione degli aiuti finanziari

¹ Non sono assunti i costi per l'elaborazione del progetto o le spese legate al rilevamento delle esigenze e alle verifiche preliminari, né sono finanziate a posteriori prestazioni già fornite.

² La domanda di aiuto finanziario deve essere presentata prima dell'attribuzione di una commessa o della conclusione di un contratto.

³ Poiché gli aiuti finanziari di fedpol ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili del progetto, il richiedente deve dimostrare, con l'ausilio di un piano di finanziamento, in che modo prevede di coprire almeno il 50 per cento dei costi preventivati.

⁴ Possono essere considerati costi computabili una prestazione finanziaria, l'indennità per prestazioni lavorative, la messa a disposizione di infrastrutture ecc. Tali costi devono essere illustrati nel modo più preciso possibile.

5 Esame materiale

fedpol esamina la domanda e può richiedere il parere di specialisti.

6 Decisione

fedpol comunica al richiedente per iscritto, tramite decisione formale o contratto, la propria decisione in merito alla domanda, di norma entro la fine di novembre dell'anno in cui è pervenuta la domanda.

7 Rapporto

In aggiunta al rapporto finale, nel contratto o nella decisione formale è possibile chiedere la presentazione di un rapporto intermedio.

8 Misure previste dal diritto in materia di sussidi in caso di adeguamenti successivi del progetto

¹ Se dopo la presentazione della domanda o durante l'attuazione della misura oggetto del sostegno vi sono modifiche sostanziali rispetto alle informazioni fornite nella domanda presentata (segnatamente concernenti il contenuto e l'entità della misura, i responsabili della misura, il finanziamento o lo scadenziario), il richiedente è tenuto a segnalare immediatamente le modifiche a fedpol.

² Se le modifiche sono talmente sostanziali in termini qualitativi o quantitativi che l'obiettivo originario della misura non può essere più raggiunto o può essere raggiunto solo in parte, fedpol si riserva il diritto di applicare le misure di cui agli articoli 28 e seguenti della legge del 5 ottobre 1990² sui sussidi.

9 Pubblicazione degli aiuti finanziari

fedpol pubblica in modo appropriato una breve descrizione della misura sostenuta tramite gli aiuti finanziari, compresa l'indicazione dell'organizzazione beneficiaria del sostegno.

Ufficio federale di polizia fedpol

Il direttore supplente



René Bühler

² RS 616.1